Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.
Provvedimenti contro l'urbanesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro per l'interno determina, d'accordo col Ministro per le corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.

Art. 2.

I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri Comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro è subordinata a richiesta numerica a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei Comuni indicati nell'art 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa Provincia; dagli organi interprovinciali o nazionali preposti al servizio di collocamento o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali, è consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro è ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali o interprovinciali o nazionali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di Comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli può continuare a valersi dei lavoratori stessi, dopo avere ottenuta l'autorizzazione dal competente Ufficio provinciale di collocamento, se tali lavoratori appartengono a Comuni della stessa Provincia, o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, se appartengono a Comuni di provincie diverse.

Quando un lavoro si svolga successivamente in più Comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel Comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere trattenuti fino a compimento del lavoro stesso.

Art. 3.

In caso di necessità, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione può autorizzare lo spostamento temporaneo di gruppi di lavoratori da una Provincia ad un'altra, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto nel registro di popolazione di alcuno dei Comuni di cui all'art. 1 se non comprovi di trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo stesso.

Gli immigrati temporanei non possono ottenere la iscrizione nel registro di popolazione di uno dei Comuni anzidetti se non comprovino la stabilità della condizione per la quale ottennero l'autorizzazione alla immigrazione.

In ogni caso, la dichiarazione fatta dagli interessati all'ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza o di esercitare cariche, impieghi o altra attività economica non soggetta alla vigente disciplina del collocamento, importa la esclusione, per ogni effetto di legge, dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione ad uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

Art. 5.

Nei Comuni di cui all'art. 1 è vietato di affittare o subaffittare, comunque, case di abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale, a persone o famiglie provenienti da altri Comuni per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ove esse non esibiscano il certificato dell'ufficio anagrafico o degli organi competenti ad autorizzare le immigrazioni, che attesti trovarsi le persone medesime nelle condizioni previste negli articoli stessi.

Art. 6.

Gli operai immigrati per lavoro temporaneo in qualunque Comune del Regno devono, a seguito della denuncia di cessazione del lavoro, prescritta dall'art. 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, essere cancellati, per ogni effetto di legge, dall'Ufficio di collocamento ed eventualmente dall'anagrafe, e rientrare nel loro Comune di residenza e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, qualora entro 30 giorni successivi alla cessazione del lavoro non siano stati adibiti, nel Comune di temporanea dimora, ad altro lavoro di carattere continuativo, fermo il diritto alla indennità di disoccupazione a norma delle leggi vigenti.

Tale obbligo è esteso anche alle categorie di lavoratori per i quali può essere omessa le denunzia di cessazione del lavoro ai termini del 3° e 4° comma del citato articolo 7. Rimane fermo, però, in tal caso, l'obbligo degli operai assunti di denunciare l'avvenuta cessazione del lavoro a norma del 2° comma dell'art. 8 dello stesso decreto-legge.

Art. 7.

Non possono essere iscritti ad Uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso Comune di residenza, lavoratori agricoli che, senza giustificato motivo, abbandonino la terra alla quale sono adibiti.

Spetta al Prefetto, uditi il podestà del Comune di residenza, gli Uffici di collocamento e le rappresentanze delle Associazioni sindacali di lavoratori interessate, di consentire eventuali deroghe che siano giustificate da eccezionali situazioni di fatto.

Art. 8.

Agli effetti della presente legge e nei riguardi delle persone che svolgono attività soggetta alla disciplina del collocamento, gli uffici anagrafici e gli uffici di collocamento debbono comunicarsi reciprocamente le rispettive iscrizioni e cancellazioni, e fare le occorrenti comunicazoni all'autorità di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di competenza.

Art. 9.

Coloro che abbiano acquistata una nuova residenza o che prolunghino la loro permanenza nel Comune d'immigrazione in contravvenzione alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda sino a lire 1000.

Essi, inoltre, sono cancellati, per ogni effetto, dall'anagrafe e dagli Uffici di collocamento del Comune stesso, e debbono rientrare e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, nei Comuni di origine.

Art. 10.

Il dirigente o il dipendente dell'Ufficio di collocamento che richiede o autorizza l'assunzione al lavoro di prestatori di opera in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

Ad uguale pena soggiace il dirigente o il dipendente dell'Ufficio anagrafico che iscriva o non cancelli dai registri anagrafici prestatori di opera in violazione delle norme della presente legge.

Il datore di lavoro che assuma prestatori di opera senza osservare le norme stabilite dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Chiunque, infine, in violazione del disposto dell'art. 5, dia in locazione o sublocazione case di abitazione, camere mobiliate o non mobiliate ovvero qualsiasi altro locale, è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300.

Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi speciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Gli immigrati temporanei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in alcuno dei Comuni di cui all'art. 1, e che, ai sensi della legge stessa, non abbiano titolo per acquistarvi la residenza, debbono entro sei mesi dalla data predetta, rientrare nei Comuni di origine.

Ai contravventori si applicano le sanzioni previste nell'articolo 9.

Art. 12.

Sono abrogati la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 2961, il decreto del Capo del Governo del 22 luglio 1933-XI, e le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o incompatibili con esse.

Art. 13.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli stranieri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1093.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce « oli da gas » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce « oli da gas » del repertorio per l'applicazione della tariffa doganale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1094.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1095.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1096.

Modificazioni di alcune delle norme vigenti in materia di licenze di vendita e di vincoli sulla circolazione dell'alcole, dei prodotti alcolici e degli estratti per liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I. — L'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 353, è sostituito dal seguente:

« I recipienti anzidetti, limitatamente a quelli contenenti liquori e di capacità non inferiore a 4 centilitri, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto ».

II. — Il secondo comma dell'art. 7 del menzionato Regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Chiunque venda estratti anche analcolici, destinati alla preparazione di liquori, ovvero profumerie alcoliche senza essere munito di licenza di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, è punito con l'ammenda fino a lire 3000 ».

III. — Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico di legge per la imposta sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924-II, è sostituito dal seguente:

« Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti denaturati o non denaturati, di liquori e di bevande alcoliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta stessa sia prescritta. Nei casi in cui la bolletta non sia prescritta, si fa ugualmente luogo all'applicazione delle dette pene quando si abbia la prova certa che gli spiriti trovati in circolazione siano comunque d'illegittima provenienza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 luglio 1939-XVII, n. 1097.
Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, con mezzi fraudolenti, commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, è punito con la reclusione fino a dodici anni e con la multa fino al quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.

La pena è della reclusione fino a ventiquattro anni, oltre la multa:

1) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;

2) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma;

3) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevole, o per l'ufficio rivestito, o per il grave nocumento che ne sarebbe potuto derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza.

Qualora concorrano due o più delle circostanze prevedute nel comma precedente la reclusione non può essere inferiore a quindici anni.

Se risulta che il colpevole ha comunque agito in seguito a intelligenze con lo straniero al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale, si applica la pena di morte.

La condanna, nel caso preveduto dal comma precedente, importa sempre la confisca dei beni.

Art. 2.

I delitti preveduti nell'articolo precedente sono considerati, a tutti gli effetti di legge, delitti contro la personalità dello Stato e sono devoluti alla competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 3.

Quando il valore della cosa che ha formato oggetto dei delitti preveduti dall'art. 1 non supera lire diecimila e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti contemplati nello stesso articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo ed i fatti sono puniti con le sanzioni da applicarsi dal Ministro per gli scambi e le valute, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza del predetto Ministro per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni in tutti i casi non preveduti nell'art. 1.

Se, durante il procedimento dinanzi al Tribunale speciale, risulta che non ricorre alcuno dei casi preveduti dall'art. 1, il presidente del Tribunale stesso, con sua ordinanza, rimette gli atti al Ministro per gli scambi e le valute per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

Quando il fatto costituisce delitto ai sensi degli articoli precedenti, non si applicano, per l'accertamento e per la repressione, le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, nè quelle del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, nè qualsiasi altra disposizione che commini, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1098.
Approvazione del nuovo statuto della Regia Università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Cagliari approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2445;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1391 con cui è stata istituita la Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938 n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia Università di Cagliari, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2445, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 17. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Cagliari

TITOLO I.

PARTE GENERALE.

Art. 1.

L'Università di Cagliari comprende le seguenti Facoltà:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Per ciascun corso il professore deve tenere almeno tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti.

Art. 3.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare le lezioni dei corsi a cui si iscrive e non può essere ammesso agli esami relativi se non abbia riportato le firme di frequenza.

Art. 4.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 5.

Gli esami di profitto di tutte le Facoltà vengono sostenuti per singole materie, salvo che le Facoltà dispongano altrimenti e indichino nel manifesto annuale, di cui al regolamento generale universitario, gli aggruppamenti per le varie discipline.

Art. 6.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi del regolamento approvato con il R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 7.

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente alla Facoltà e in una prova orale, nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere almeno due fra tre temi scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione, ed accettati dalla commissione esaminatrice, salvo disposizioni contrarie delle diverse Facoltà.

La dissertazione scritta deve essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea e in numero di copie bastevoli per essere distribuite ai membri della commissione. I temi per l'esame orale debbono essere comunicati in segreteria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 8.

Il laureato, che aspiri al conseguimento di altra laurea, può ottenere una abbreviazione di corso.

La Facoltà, alla quale egli intende inscriversi, tenuto conto degli studi da lui compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale può essere ammesso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

In ogni caso il richiedente deve essere fornito del titolo di studi medi stabilito per l'ammissione al corso di laurea cui aspira.

Art. 9.

Entro il mese di maggio i liberi docenti debbono presentare all'approvazione della Facoltà i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, salvo, per i liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza all'Università di Cagliari, l'applicazione delle disposizioni del regolamento generale universitario.

Le Facoltà possono riconoscere al corso libero, svolto da un privato docente, valore uguale a quello del corrispondente corso ufficiale ove il programma presentato risponda, per la estensione della materia, a quello ufficiale. Il corso però non sarà tenuto valido se il libero docente non abbia impartito il numero delle lezioni prescritto in conformità degli obblighi dei professori ufficiali.

Art. 10.

I liberi docenti di discipline sperimentali debbono provare di possedere i mezzi didattici necessari, che possono essere messi a loro disposizione anche dai direttori degli istituti universitari.

TITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 11.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:
1. La laurea in giurisprudenza.
2. La laurea in scienze politiche.

Art. 12.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.

3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Antropologia criminale.
5. Diritto canonico.
6. Diritto coloniale.
7. Diritto industriale.
8. Legislazione del lavoro.
9. Diritto agrario.
10. Diritto marittimo.
11. Psicologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 13.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Sociologia.
5. Diritto pubblico romano.
6. Contabilità di Stato.
7. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 14.

I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche sono inscritti al quarto anno di corso, con l'obbligo di sostenere almeno sei esami in insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, che non siano comuni al corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Lo studente deve sottoporre all'approvazione del Preside della Facoltà il piano di studi delle materie scelte. Resta fermo l'obbligo di seguire i corsi e di sostenere le prove di esame in due lingue moderne straniere, delle quali almeno una deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Art. 15.

I laureati in scienze politiche, forniti di diploma di maturità classica, che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza, sono inscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia del diritto italiano (biennale).
4. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
5. Diritto ecclesiastico.
6. Diritto civile (biennale).
7. Diritto commerciale.
8. Diritto processuale civile.
9. Diritto penale (biennale).
10. Procedura penale.

Art. 16.

I laureati in economia e commercio, forniti del diploma di maturità classica, che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza, sono iscritti al terzo anno di corso, con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia del diritto italiano (biennale).
4. Diritto ecclesiastico.
5. Diritto civile (biennale).
6. Diritto corporativo.
7. Diritto processuale civile.
8. Diritto amministrativo (biennale).
9. Diritto penale (biennale).
10. Procedura penale.

Art. 17.

I laureati in economia e commercio, forniti di diploma di maturità classica o scientifica, che intendono conseguire la laurea in scienze politiche, sono iscritti al quarto anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto pubblico (2° anno).
2. Diritto corporativo.
3. Diritto costituzionale italiano e comparato.
4. Storia moderna.
5. Storia e dottrina del Fascismo.
6. Storia delle dottrine politiche.
7. Storia e politica coloniale.
8. Storia dei trattati e politica internazionale.

Art. 18.

Per coloro che siano forniti di altre lauree vale la disposizione generale dell'art. 8 del presente statuto.

Art. 19.

Lo studente non può sostenere gli esami:

a) di diritto romano se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto romano;

b) di diritto civile, di diritto commerciale, se non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato.

Art. 20.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto economico-giuridico, che funziona come seminario agli effetti delle vigenti disposizioni.

I lavori dell'istituto consistono in discussioni su singoli temi, in ricerche bibliografiche e di giurisprudenza, in rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, in esercitazioni, e in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione dottrinale e professionale di coloro che lo frequentano.

L'istituto è diretto da un professore di ruolo nominato dalla Facoltà e funziona in conformità di un regolamento da essa stabilito.

TITOLO III.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 21.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica greca e latina.
2. Antichità greche e romane.
3. Storia del Risorgimento.
4. Paleografia e diplomatica.
5. Lingua e letteratura francese.
6. Lingua e letteratura tedesca.
7. Lingua e letteratura inglese.
8. Storia delle religioni.
9. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gl'insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna », possono essere riuniti in una unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 23.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia delle religioni.
4. Storia del Cristianesimo.
5. Storia del Risorgimento.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.
10. Economia politica corporativa.
11. Biologia delle razze umane.

Gl'insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere uniti in unica cattedra, nel qual caso il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » ed un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 24.

L'esame di laurea consiste nella elaborazione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato d'accordo con il professore in materia pertinente alla Facoltà e in una discussione orale sulla dissertazione scritta, che non s'intende limitata al contenuto di quella, ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riferisce il tema.

L'argomento della dissertazione scritta deve essere dallo studente notificato alla segreteria almeno sei mesi prima della discussione.

La dissertazione scritta deve essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea in non meno di tre esemplari. La segreteria cura che tali esemplari siano subito inviati alla Facoltà.

La Facoltà delega per ciascuna dissertazione almeno due professori ad esaminarla con particolare cura per riferirne alla Facoltà stessa. I due professori, qualora la dissertazione sia ammessa alla discussione, si assumono il compito di discuterla particolarmente in sede di esami.

Art. 25.

I laureati in lettere o in filosofia i quali aspirino a conseguire la seconda laurea sono inscritti al quarto anno del corso di filosofia o di lettere.

Per i laureati in lettere gli esami saranno i seguenti:

Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Due insegnamenti complementari.

Per i laureati in filosofia gli esami saranno i seguenti:

A) per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca.
2) Glottologia.
3) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.
4) Storia greca.
5) Prova scritta di traduzione latina.
6-7) Due insegnamenti complementari.

B) per l'indirizzo moderno:

1) Letteratura tedesca o francese o inglese.
2) Filologia romanza.
3) Storia medioevale o storia moderna.
4) Geografia.
5) Storia dell'arte medioevale e moderna.
6) Prova scritta di traduzione latina.
7) Un insegnamento scelto fra gl'insegnamenti complementari.

Art. 26.

Alla Facoltà appartengono i seguenti istituti:

1. Biblioteca della Facoltà.
2. Gabinetto di geografia.
3. Gabinetto di storia dell'arte medioevale e moderna.
4. Istituto di studi sardi.

Assumono la direzione degli istituti o dei gabinetti i professori titolari o incaricati delle cattedre corrispondenti. Il bibliotecario della biblioteca di Facoltà è scelto ogni anno dal Consiglio di Facoltà, possibilmente fra i professori di ruolo.

L'istituto di studi sardi è costituito dai professori di filologia romanza, di letteratura italiana, di glottologia, di archeologia, di storia antica e di storia medioevale e moderna, tra i quali il Rettore nomina il direttore dell'istituto che dura in carica tre anni e può essere confermato.

TITOLO IV.

Facoltà di magistero.

Art. 27.

La Facoltà di magistero conferisce le seguenti lauree e diploma:

a) laurea in materie letterarie;
b) laurea in pedagogia;
c) laurea in lingue e letterature straniere;
d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per la laurea in meterie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.

6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 29.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli d'ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 30.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnanti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnanti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera, nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnanti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).

6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnanti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 32.

Gli esami devono essere coordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori dei corsi ai quali lo studente è stato inscritto.

Art. 33.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sopra un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.

La dissertazione scritta, in tre copie, deve essere presentata alla Segreteria non più tardi del 31 maggio e del 15 ottobre rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale di esami.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia, e per gli aspiranti alla laurea in lingua e letteratura straniera deve riguardare la letteratura e in generale la cultura delle rispettive nazioni.

Art. 34.

I laureati in materie letterarie che aspirano alla laurea in pedagogia devono iscriversi ai seguenti corsi biennali e superarne i relativi esami: storia della filosofia, filosofia, pedagogia; devono inoltre per essere ammessi all'esame di laurea, superare una prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire detti corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia superando i relativi esami.

Art. 35.

I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere devono seguire un corso biennale per ciascuna delle tre lingue straniere non ancora studiate durante gli anni fatti per la prima laurea e di un corso biennale della lingua prescelta per la seconda laurea (che deve essere quella già studiata) superando i relativi esami. Ove li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea devono seguire un corso annuale di filologia romanza e uno di filologia germanica, e superarne gli esami. Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea.

Art. 36.

I laureati in pedagogia che aspirino alla laurea in materie letterarie devono seguire per un anno i corsi di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina e per un biennio i corsi di storia e di geografia superando i relativi esami. Devono anche sostenere la prova scritta di cultura generale.

Qualora essi, durante il corso per la laurea in pedagogia, abbiano seguito per un triennio l'insegnamento di storia e per un anno quello di geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno.

Art. 37.

I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

lingua e letteratura italiana;
lingua e letteratura latina;
storia;
geografia.

Più tre materie annuali a scelta tra:

pedagogia;
storia della filosofia;
filologia romanza;
filologia germanica;
storia dell'arte medioevale e moderna.

Le due prime devono essere incluse nella scelta in quanto non le abbiano già seguite durante il corso per la prima laurea.

Devono, inoltre, sostenere la prova scritta di cultura generale.

Qualora essi durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, e per un biennio quello di geografia, superandone i relativi esami, sono ammessi al quarto anno.

Art. 38.

I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano superato gli esami di storia della filosofia e di pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di pedagogia, storia della filosofia e filosofia, per un anno quelli di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina e per un anno due corsi a scelta tra quelli di storia dell'arte medioevale e moderna, di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e di psicologia, superando i relativi esami.

Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale filosofica.

Art. 39.

Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari secondo il nuovo ordinamento e che aspirino alla laurea in pedagogia, debbono seguire per un biennio il corso di filosofia e per un anno quelli di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura la-

tina, di storia della filosofia, e della lingua straniera moderna già studiata, nonchè due annuali a scelta tra i corsi di filologia romanza, di filologia germanica, di storia dell'arte medioevale e moderna e di psicologia e debbono superare gli esami. Essi, devono, inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale filosofica.

Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Art. 40.

Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari secondo il nuovo ordinamento e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, di storia, per un anno il corso di geografia e due a scelta fra quelli di filologia romanza, filologia germanica e storia dell'arte medioevale e moderna, superando i relativi esami e la prova scritta di cultura generale.

Qualora durante gli studi per il conseguimento del diploma abbiano seguito per un triennio i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, sono ammessi al quarto anno.

TITOLO V.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 41.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 42.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Biologia delle razze umane.
6. Puericoltura.
7. Semeiotica medica.
8. Tisiologia.
9. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
10. Psicologia.
11. Radiologia.
12. Urologia.
13. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 43.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in scienze matematiche;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali.

Impartisce inoltre gli insegnamenti per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 44.

Il professore di ruolo della Facoltà di farmacia, il quale sia titolare di chimica farmaceutica e tossicologica, è aggregato alla Facoltà.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Geometria differenziale.
4. Fisica teorica.
5. Fisica superiore.
6. Meccanica superiore.
7. Astronomia.
8. Topologia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 46.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Fisica terrestre.
7. Meccanica superiore.
8. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica agraria.
5. Chimica delle sostanze coloranti.
6. Chimica di guerra.
7. Geochimica.
8. Fisica superiore.
9. Fisica teorica.
10. Spettroscopia.

11. Zoologia generale.
12. Botanica.
13. Fisiologia generale.
14. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
15. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
16. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
17. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamente biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Biologia delle razze umane.
6. Paleontologia.
7. Fisiologia vegetale.
8. Patologia vegetale.
9. Geografia fisica.
10. Geochimica.
11. Petrografia.
12. Fisica terrestre e climatologia.
13. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica ed importano ciascuno un esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 49.

Per il biennio propedeutico per la laurea in ingegneria è titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica e disegno).
4. Fisica sperimentale (con esercitazioni) (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Lo studente è tenuto inoltre a prender parte alle esercitazioni pratiche di:

Analisi matematica; geometria; fisica sperimentale; meccanica razionale, mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e le relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 50.

Per la laurea in matematica e quella in fisica, non si ammetteranno agli esami del 3° anno quegli studenti che non abbiano superati tutti gli esami dei primi due anni.

Per la laurea in chimica non saranno ammessi agli esami del 3° anno quegli studenti che non abbiano superati gli esami di chimica generale e inorganica; chimica organica, fisica sperimentale e istituzioni di matematicche (o esami equipolleti dei primi due anni di matematica).

Per la laurea in scienze naturali non saranno ammessi agli esami del 3° anno quegli studenti che non abbiano superati gli esami di fisica, chimica generale ed inorganica chimica organica, zoologia, botanica, mineralogia e istituzioni di matematiche.

TITOLO VII.

FACOLTÀ DI FARMACIA.

Art. 51.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 52.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.

7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di chimica farmaceutica lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 53.

I diplomati in farmacia, i laureati in chimica ed i laureati in chimica industriale, aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di frequentare i corsi e le esercitazioni (quelle di chimica farmaceutica e tossicologica per un biennio), di superare gli esami non sostenuti durante i corsi della conseguita laurea e di compiere la pratica farmaceutica prescritta per la laurea in farmacia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 giugno 1939-XVII, n. 1099.

Abrogazione del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1303, relativo a periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel servizio o nel Corpo di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta sostituito dall'art. 23 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, che aggiorna la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, predetta;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1303, relativo a periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1303, relativo a periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore, cessa di aver vigore dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. 1100.

Abrogazione del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, relativo a periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi ed Enti militari predisposti per esigenze speciali, validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta sostituito dall'art. 23 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, che aggiorna la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, predetta;

Visto il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, relativo a periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi ed Enti militari predisposti per esigenze speciali, validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, relativo a periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi ed Enti militari predisposti per esigenze speciali, validi per l'avanzamento e pel trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore, cesserà di aver vigore:

dal 25 giugno 1939-XVII per gli ufficiali in servizio presso Comandi ed Enti ancora approntati in Patria;

dal 25 settembre 1939-XVII per gli ufficiali in servizio presso Comandi ed Enti dislocati in Albania.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 22. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° luglio 1939-XVII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Zuccarelli Gino e conferma e riconoscimento della qualità medesima ai fascisti Catto Francesco e Gatti Luigi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 11 marzo 1939-XVII, con cui venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale, tra gli altri, ai fascisti Gino Zuccarelli e Francesco Catto, attesa la loro qualifica, rispettivamente, di segretari federali di Varese e di Nuoro;

Ritenuto che con i propri decreti 30 giugno 1939-XVII i predetti fascisti sono cessati dalle cariche di segretari federali per le suindicate circoscrizioni, mentre il fascista Catto viene nominato, invece, segretario federale di Varese ed a segretario federale di Nuoro è nominato il fascista Luigi Gatti;

Visti gli articoli 3, comma primo, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gino Zuccarelli cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Al fascista Francesco Catto, segretario federale di Varese, è confermata la qualità di Consigliere nazionale della predetta Camera ed al fascista Luigi Gatti, segretario federale di Nuoro, è riconosciuta la stessa qualità, perchè componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3467)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 31 luglio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Gallesano, con sede nel comune di Gallesano (Pola), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano, con sede nel comune di Gallesano (Pola), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1939-XVII.

Determinazione del prezzo di vendita al pubblico dell'elenco generale dei correntisti postali, edizione 1939.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 109 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2048, concernente, fra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta la necessità di provvedere ad una ristampa aggiornata dell'elenco generale dei correntisti postali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Il prezzo di vendita al pubblico dell'elenco generale dei correntisti postali, adizione 1939-XVII-XVIII, è fissato in lire quattro per ciascuna copia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(3468)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1939-XVII.

Cessazione del sig. Pittore Luigi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1925, col quale il signor Pittore Luigi fu Antonio venne nominato rappresentante del signor Pittore Alberto, agente di cambio presso la Borsa di Napoli;

Visto l'atto in data 30 maggio 1939-XVII, per notar Roberto Sanseverino di Napoli, col quale al signor Pittore Luigi fu Antonio viene revocata la procura conferitagli a suo tempo;

Decreta:

Il signor Pittore Luigi fu Antonio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del signor Pittore Alberto di Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1939-XVII.

Assunzione ed esercizio da parte del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria delle funzioni di ufficio vendita dello spirito.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2273, concernente l'approvazione dello statuto-regolamento del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Vista la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio per l'assunzione e l'esercizio, da parte del Consorzio stesso, delle funzioni di ufficio vendita;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria assumerà ed eserciterà le funzioni di ufficio vendita dello spirito prodotto dai consorziati, nonchè dello spirito di prima categoria nel caso previsto dall'art. II del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, a decorrere dall'11 agosto 1939-XVII, data proposta dal suo Consiglio di amministrazione.

Alla stessa data di cui al precedente comma cessa la libera vendita al pubblico da parte dei produttori distillatori di spiriti di seconda categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3470)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1939-XVII.

Modificazione all'art. 3 del decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII relativo alla revisione generale delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 14 marzo 1939-XVII, col quale è stata ordinata la revisione generale delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici rilasciate a tutto l'anno 1935-XIII;

Ritenuto che ai sensi del R. decreto-legge 29 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *F*, la tassa di concessione, cui è soggetta la revisione predetta, dev'essere di lire dodici, anzichè di lire dieci com'è stato indicato nell'art. 3 del citato decreto;

Decreta:

L'art. 3 del decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, surriferito, è modificato nel senso che la vidimazione della patente, a norma dell'art. 39 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è soggetta al pagamento della tassa di concessione di lire dodici da corrispondersi mediante marche.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1939-XVII.

Costituzione in forma obbligatoria del Consorzio « Ente nazionale per la piscicoltura agricola ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 15-*bis* e 54 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, nei testi riportati agli articoli 2 e 8 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di trasformare l'attuale Consorzio volontario per la tutela della pesca costituito a Vercelli in Consorzio obbligatorio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio volontario per la tutela della pesca denominata «Ente nazionale per la piscicoltura agricola» creato con rogito Mario Mossolin 5 gennaio 1934-XII, n. 6319 di rep., riconosciuto con decreto Ministeriale 10 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1934-XII registro n. 7, foglio 140, è costituito in forma obbligatoria secondo le norme seguenti.

Art. 2.

Agli effetti di cui sopra nelle Provincie ove si praticano le colture risicole gli allevatori di pesce in risaia e nei canali di alimentazione delle medesime non potranno ottenere dal prefetto l'autorizzazione annuale disposta dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, per l'esercizio della propria attività, se non abbiano corrisposto all'Ente nazionale per la piscicoltura agricola di Vercelli il contributo annuo di L. 5 per ettaro o per frazione di ettaro.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono essere inviate entro il mese di giugno di ciascun anno al prefetto della Provincia ove si vogliono eseguire gli allevamenti, per il tramite dell'Ente nazionale per la piscicoltura agricola. Tali domande debbono indicare l'entità della superficie acquea da adibirsi a piscicoltura. Entro lo stesso periodo di tempo deve essere corrisposto all'Ente il prescritto contributo.

L'Ente trasmette la domanda al prefetto attestando l'avvenuto pagamento di cui sopra.

Art. 4.

Il prefetto della rispettiva Provincia ha facoltà di compiere accertamenti, valendosi, ove occorra, dell'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, circa l'entità della superficie acquea adibita a piscicoltura da parte di coloro che hanno conseguito la relativa autorizzazione.

Ove sia accertato che tale superficie non corrisponde a quella per la quale fu pagato il contributo il prefetto ha facoltà di revocare l'autorizzazione di cui all'articolo secondo del presente decreto.

Art. 5.

Il presidente dell'Ente nazionale per la piscicoltura agricola dovrà deliberare nel termine di mesi due dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le modificazioni, occorrenti in dipendenza del decreto medesimo,

alle norme statutarie dell'Ente. Lo statuto disporrà che gli allevatori del pesce in risaia abbiano una propria rappresentanza presso le delegazioni provinciali dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3427)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona del Tirso (Nuoro), della estensione di ettari 5540 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dalla traversa, sulla strada nazionale Nuoro-Macomer, che conduce ad Orotelli, si segue la provinciale a Orotelli, a Ottana e da Ottana la nuova strada per Sedilo fino al confine con la provincia di Cagliari. Da questo punto il confine segue il corso del Tirso a ritroso fino al ponte sulla nazionale Nuoro-Macomer tornando quindi, lungo la stessa, alla traversa Orotelli;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Nuoro, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 giugno 1938, in una zona della provincia di Nuoro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Nuoro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Dorgali-Orosei (Nuoro), della estensione di ettari 4930 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dalla traversa di Dorgali lungo la nazionale Nuoro-Terranova, si segue la provinciale per Dorgali fino alla traversa che si stacca per seguire la litoranea Cagliari-Terranova fino ad Orosei. Da Orosei la nazionale Terranova-Nuoro tornando alla traversa di Dorgali;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Nuoro, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 giugno 1938, in una zona della provincia di Nuoro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Nuoro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Macomer e Bortigali (Nuoro), della estensione di ettari 4500 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, strada nazionale Sassari-Cagliari;

a sud, strada nazionale Macomer-Nuoro;

a nord ed est, strada comunale Compeda-Bortigali;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Nuoro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 luglio 1938, in una zona della provincia di Nuoro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Nuoro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia Lente, fino al ponte sulla strada provinciale Manciano-Pitigliano (Grosseto), della estensione di ettari 740 circa, delimitata dai seguenti confini:
a nord, fiume Lente, dal confine della località Doganella con Meletello, fino al fiume Fiora;
ad ovest, fiume Fiora, dalla sua confluenza col fiume Lente, fino al ponte sulla strada provinciale Manciano-Pitigliano;
a sud, strada provinciale Maremmana fino alla località Corano;
ad est, linea di confine Meletello-Doganella fino al Poggio Marino e quindi una linea retta fino alla strada provinciale Maremmana presso la località Corano.
La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1939-XVII
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Grosseto;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Orbetello (Grosseto), della estensione di ettari 1400 circa, delimitata dai seguenti confini:
a nord, fosso Radicata, dall'incrocio con la strada Casa Tinaro-Barca del Grazi, al ponte della nuova strada dell'Aviazione; strada campestre che da fonte dei Muracci conduce alla strada statale Maremmana passano per la fattoria Polverosa; strada Maremmana, dalla Polverosa al confine col comune di Manciano;
ad est, confine comunale con Manciano, dalla strada provinciale Maremmana, all'incrocio col fosso Radicata a sud di Lago Scuro;
a sud, linea che, partendo dal fosso Radicata, a sud di Lago Scuro, passa a sud della Piscina del Pianetto, traversa il culmine del poggio del Leccio, tocca la Piscina della Cervia e S. Angelo Rovinato;
ad ovest, valle dello Scaroncione, da S. Angelo Rovinato a casa Tinaro, quindi strada che da Casa Tinaro conduce alla Barca del Grazi, fino al fosso Radicata.
La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3388)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organismi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano con sede nel comune di Gallesano (Pola);

Dispone:

Il dott. Giuseppe Giachin di Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano, avente sede nel comune di Gallesano (Pola), ed i signori Pietro Pianella fu Nicolò, Giovanni Simonelli fu Andrea e Giuseppe Andreani di Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

V. Azzolini

(3439)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione del vincitore del concorso per un posto di ispettore tecnico agricolo in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, ed il R. decreto 15 novembre 1938, n. 1797;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1938, registro 11, foglio 220, col quale fu indetto un concorso per un posto di ispettore tecnico agricolo (grado 8°, gruppo *A*), nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1938, n. 278;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 2 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1939, registro 1, foglio 326;

Decreta:

E' approvata la seguente classificazione del vincitore del concorso per esame ad un posto di ispettore tecnico agricolo in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

De Siervo dott. Vincenzo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(3487)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a tre posti fra abilitati all'esercizio della professione di chimico nel grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1930, n. 454, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, numero 1172;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 7 dicembre 1936, n. 2109; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179, e 17 novembre 1938, n. 1728, 17 novembre 1938-XVII, n. 1841;

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 1, e 20 aprile 1939, n. 591;

Visto il decreto del DUCE 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII; e la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/14-1.3.1 del 22 aprile 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami, fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, a tre posti del grado iniziale (10°) nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (allegato 1, tabella 1, al R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1841).

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di 28 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Il limite massimo è elevato ad anni 39:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra 1915-1918 e di quella in A.O.I. o per la causa fascista; e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A.O.I., dal 1° ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1° per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente, non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età:

1° nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo o di impiegato ausiliario a contratto a termine dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

2° nei riguardi del personale civile non di ruolo, in servizio alla data del presente decreto, che al 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico, il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali, ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio II - Divisione 1ª - Sezione 1ª - e corredata da tutti i prescritti documenti, indicati nell'allegato n. 1, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste o ad un Circolo delle costruzioni telegrafiche non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti articoli 6 e 7.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio o recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a inviare i prescritti documenti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, altrimenti saranno anch'essi esclusi dal concorso.

Art. 5.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 6.

Gli esami saranno scritti, pratici ed orali come dal programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano superato la prova orale è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 7.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria fermo restando:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati invalidi di guerra o minorati della causa nazionale oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservata ai candidati combattenti della guerra 1915-18 ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore, se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati orfani di caduti di guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 siano caduti in dipendenza di operazioni militari, e ai figli degli invalidi, per i motivi di cui sopra, semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni, Sezione P.T.T., in Roma, con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 835, se detta residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 445.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; coloro che si trovano nelle condizioni del successivo art. 2 (3° comma) conseguiranno subito la nomina al grado 10°.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 10.

I volontari che dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria nel ruolo degli ingegneri specializzati), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

ALLEGATO n. 1

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella seguente lettera *h*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Sgretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) Estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

c) Titoli di studio — di cui all'art. 3 del bando — in sostituzione dei diplomi potranno prodursi le relative copie autentiche.

E' tuttavia consentito presentare invece dei diplomi originali, i corrispondenti certificati con la riserva di presentare, appena possibile, i diplomi suddetti;

d) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro che per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni o che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

h) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o dell'A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, ovvero mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa; a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o di coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari e i figli degli invalidi per le stesse cause, dovranno dimostrare la loro qualità; di orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato a nome del padre del candidato;

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato;

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi;

m) Dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati a contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *c*) ed *h*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), f) una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo.

In difetto di detta attestazione sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'articolo 4 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*), *b*) dell'art. 2 del presente bando.

Visto: *Il Ministro*: BENNI

ALLEGATO n. 2.

PROGRAMMA DI ESAME PER CHIMICI

nel ruolo degli ingegneri specializzati dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

PROVE SCRITTE, PRATICHE ED ORALI:

1ª *Prova*

1. — Prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

2ª *Prova.*

Prova scritta di chimica fisica ed elettrochimica.

A) *Chimica fisica.*

1. — Principi di termodinamica - Processi riversibili e processi inversibili - Entropia - Formula di Clayperon - Principio di Le Chatelier.

2. — Stato gassoso - Teoria cinetica dei gas - Equazione di Van der Vaals - Gas a molecole monoatomiche.

3. — Stato liquido - Tensione superficiale - Tensione di vapore dei liquidi - Fenomeni critici relativi alla liquefazione dei gas - Evaporazione ed ebollizione - Soprariscaldamento dei liquidi - Vapori soprasaturi.

4. — Stato solido - Stato cristallizzato - Fusione - Variazione del punto di fusione con la pressione - Tensione di vapore dei solidi - Modificazioni cristalline polimorfe - Stati metastabili (soprafusione).

5. — Pressione osmotica; leggi e formule relative - Misura diretta e indiretta della pressione osmotica e determinazione dei pesi molecolari.

6. — Cristalloidi e colloidi - Soluzioni - Curve di solubilità - Pseudosoluzioni e loro proprietà.

7. — Reazioni chimiche - Velocità di reazione - Reazioni totali e reazioni limitate - Catalisi - Equilibri chimici in sistemi fluidi, diluiti, omogenei e a temperatura costante - Legge delle masse - Equazione d'equilibrio.

8. — Termochimica - Reazioni esotermiche e endotermiche - Legge di Hess - Reazioni brusche e reazioni esplosive - Onda esplosiva - Misure termochimiche - Misure dell'affinità chimica - Legge di Nernst e sue applicazioni.

9. — Equilibri eterogeni - Liquidi interamente miscibili e liquidi parzialmente miscibili - Leghe metalliche - Miscugli eutettici - Regola delle fasi per sistemi da una e quattro fasi.

B) *Elettrochimica.*

1. Relazione fra energia chimica ed energia elettrica - Regola di Thomson - Elementi inversibili - Formula di Helmholtz - Unità elettromagnetiche - Leggi dell'elettrolisi - Teoria della dissociazione elettrolitica - Conducibilità degli elettroliti e sua determinazione.

2. — Velocità e mobilità degli ioni - Legge dell'indipendente mobilità degli ioni - La pressione osmotica per le soluzioni di elettroliti - Dissociazione elettrolitica dell'acqua - Calcolo del pH - Solventi diversi dall'acqua - Diffusione degli elettroliti.

3. — Equilibri elettrilitici omogenei Legge della diluizione - Costanti di dissociazione - Acidi e basi forti e deboli - Idrolisi e sua determinazione in base alla conducibilità Teoria degli indicatori.
4. — f.e.m. di polarizzazione - Calore secondario dei voltametri - Affinità e forza elettromotrice - Calcolo della f.e.m. della pila a gas.
5. — Teoria osmotica della pila - Differenza di potenziale fra due soluzioni - Formule di Nernst e di Plank - Differenza di potenziale fra un metallo e una soluzione del suo sale - Pile a solfato di rame.
6. — Decomposizione elettrolitica - Polarizzazione anodica e catodica Tensione di decomposizione - Calore di ionizzazione - Reazioni secondarie agli elettrodi.
7. Processi di riduzione e di ossidazione agli elettrodi dei voltametri Perossidazioni anodiche - Riduzioni catodiche - Accumulatori elettrici.
8. — Analisi elettrolitiche - Raffinazione del rame - Processi elettrolitici per casi speciali, come produzione di ossidi di piombo, di biacche, di permanganato potassico, ecc.
9. Galvanostegia e galvanoplastica - elettrosiderurgia - elettrometallurgia dell'alluminio.

3ª *Prova*.

Prova scritta di chimica tecnologica.

1. — Industria dello zolfo - Industria del solfuro di carbonio - Anidride solforosa Solfiti e bisolfiti nelle loro applicazioni - Acido solforico Industria dell'acido solforico.
2. — Selenio - Fosforo - Arsenico Antimonio - Bismuto - Composti e leghe.
3. — Cloro Acido cloridrico e cloruro di calce.
4. — Ammoniaca ed acido nitrico.
5. — Platino, oro e argento Leghe e composti - Gas nobili.
6. — Alluminio, suoi composti e leghe.
7. — Rame, sue leghe e sali più importanti.
8. — Magnesio, zinco, cadmio, mercurio e loro composti - Zincatura e amalgame.
9. — Cromo, wolframio, molibdeno, manganese, nichelio, cobalto e loro composti - Cromatura e nichelatura.
10. — Stagno piombo e loro composti Stagnatura e saldatura.
11. — Chimica metallurgica del ferro e vari tipi di ghise, ferri e acciai - Processi di tempra.
12. — Generalità sulle leghe metalliche d'importanza industriale e loro proprietà - Analisi chimica e fisico-chimica dei metalli e delle leghe.
13. — Vetri, quarzi e prodotti ceramici (porcellame, grès, terraglie, maioliche, terre cotte, laterizi, materiali refratari) e materiali abrasivi Mica e suoi derivati.
14. — Materiali cementizi e loro materie prime (calcari, marmi, argille, pozzolane, calci, cementi, gessi, ecc.) Saggi tecnici.
15. — Carbon fossile e grafite - Distillazione del carbon fossile - Nerofumo Catrame - Oli di catrame e saggi relativi - Fenoli - Bakelite.
16. — Petrolio e derivati Asfalti e bitumi - Oli minerali - Benzina - Cenni sulla lubrificazione.
17. Sostanze grasse vegetali ed animali, glicerina e principali prodotti della loro lavorazione Linoleum - Fibra vulcanizzata - Cere
18. — Colori minerali ed organici naturali - Generalità sulle sostanze coloranti organiche artificiali derivate dal catrame del carbon fossile, loro tipi fondamentali e classificazione secondo i gruppi cromofori e le proprietà tintorie.
19. Generalità sulle cause della corrosione dei metalli e particolarmente del ferro e sui mezzi da impiegare per la loro protezione - Pitture (Tinte) ad olio, vernici e smalti - Analisi chimica e prove tecnologiche delle pitture e delle vernici.
20. — Generalità sulle fibre tessili Fibre e filamenti minerali (amianto) e prodotti della loro lavorazione - Fibre vegetali - Cotone - Fibre liberiane più importanti (lino, canapa, juta) e loro lavorazione - Fibre animali (lana e seta) - Fibre tessili artificiali - Cenni sui processi di tintura filatura e tessitura Proprietà fisiche e caratteri distintivi delle varie fibre - Analisi e prove tecnologiche dei tessuti
21. — Carta: materie prime e fabbricazione - Requisiti dei vari tipi di carta - Prove relative.
22. — Canfora naturale e sintetica - Industria del celluloide.
23. — Gomma elastica, ebanite e caucciù: lavorazione, vulcanizzazione, rigenerazione - Caucciù sintetico - Guttaperca - Analisi chimiche e prove tecnologiche
24. — Gommo-resine e resine - Trementina e derivati - Resine sintetiche Lacche - Destrine e colla - Gomma arabica - Inchiostri: loro varietà, composizione e saggi relativi.
25. — Prodotti impiegati in fotografia.
26. — Sostanze tanniche - Materie prime - Tannino ed estratti concianti - Operazioni fondamentali della concia delle pelli - Cuoi naturali - Cuoi artificiali - Analisi chimiche e prove tecnologiche (1).

4ª *Prova*

1. — Prova pratica di chimica analitica quantitativa (ponderale e volumetrica) e relazione scritta sui procedimenti seguiti e sui risultati ottenuti.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le materie oggetto di prove scritte:

I. — *Fisica complementare (ottica e fisica atomica)*.

A) *Ottica*.

1. — Prismi e lenti - Microscopio e sue parti - Formazione delle immagini e ingrandimento nel microscopio - Obbietivi e oculari da microscopio - Illuminazione del microscopio - Ultramicroscopio - Microproiezione e microfotografia Requisiti di un buon microscopio.
2. — Il corpo nero - Teoria elettromagnetica e teoria dei quanta - Onde e corpuscoli.
3. — Spettroscopia - Spettroscopi per lo spettro visibile - Spettroscopi per radiazioni invisibili Spettrografi per raggi X - Misura relativa della lunghezza d'onda Spettri di assorbimento.
4. — Trasformazione della luce in energia chimica e sua applicazione con particolare riguardo alla fotografia
5. Fluorescenza e fosforescenza Raggi ultravioletti, loro importanza e mezzi per generarli Filtri e fotografia dei raggi ultravioletti.
6. — Polarizzazione della luce - Polarimetri.
7. — Fotometria.

B) *Fisica atomica*.

1. — La scarica elettrica attraverso i gas rarefatti - Raggi catodici - Raggi canali - Raggi X.
2. — Elettroni, protoni e neutroni Loro genesi e proprietà - Cenni sulla teoria elettronica dei metalli: conducibilità elettrica e magnetismo.
3. — Sostanze radioattive - Emanazione - Trasformazione delle sostanze radiottive Elementi isotopi.
4. — L'elettrone e la teoria molecolare - Struttura dell'atomo - Fenomeni dovuti al movimento elettronico
5. — Le applicazioni dell'elettrone Lampade termojoniche a due e tre elettrodi Cellule fotoelettriche - Spiegazione dell'arco elettrico - Oscillografi catodici.

II. — *Contabilità generale dello Stato.*

Concetto generale - Beni dello Stato - Contratti e servizi ed economia Bilancio dello Stato - Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato Organi contabili e di controllo centrali e territoriali - Servizio di tesoreria nella Amministrazione dello Stato - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti.

Visto: *Il Ministro*: BENNI

(1) *N.B.* — Il candidato dovrà indicare per i vari materiali i processi industriali di fabbricazione e la loro utilizzazione, specialmente ai fini delle applicazioni elettriche.

(3429)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a quattro posti nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; e successive modificazioni;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1930, n. 454, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;
Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 2 dicembre 1935, n. 2111; e 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 7 dicembre 1936, n. 2109; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179, e 17 novembre 1938, n. 1728; 17 novembre 1938-XVII, n. 1841;

Viste le leggi 3 gennaio 1939, n. 1, e 20 aprile 1939, n. 591;

Visto il decreto del DUCE 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII; e la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-14-1.3.1 del 22 aprile 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a quattro posti del grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (allegato 1, tabella 1, al R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1841); di cui uno riservato al personale assunto per contratto a termine come impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

In mancanza di conferimento, detto posto sarà assegnato ai concorrenti estranei.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di 28 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Il limite massimo è elevato ad anni 39;

1° per i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e di quella in A.O.I. o per la causa fascista; e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A.O.I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1° per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età:

1° nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo o di impiegato ausiliario a contratto a termine dell'Amministrazione delle poste e telegrafi;

2° nei riguardi del personale civile non di ruolo, in servizio alla data del presente decreto, che al 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno 2 anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso, debbono essere muniti di laurea in ingegneria o in fisica o di laurea equipollente ad una delle medesime.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione 1ª, Sezione 1ª, e corredata da tutti i prescritti documenti indicati nell'allegato numero 1, dovrà essere consegnata e spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste o ad un Circolo delle costruzioni telegrafiche non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti articoli 6 e 7.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altri Ministeri.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e gli impiegati ausiliari, faranno pervenire la domanda documentata nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio o recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a inviare i prescritti documenti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, altrimenti saranno anch'essi esclusi dal concorso.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Art. 5.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per la terza prova scritta la Commissione di cui all'art. 8 detterà due temi; uno per la materia dell'elettrotecnica, il secondo per quella delle costruzioni.

Il concorrente deve svolgere uno solo dei due temi, a sua scelta.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale la Commissione non interrogherà il concorrente nella materia da lui non scelta nella 3ª prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano superato la prova orale è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 7.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria fermo restando:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati invalidi di guerra o minorati della causa nazionale oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) e *b*) è riservata ai candidati combattenti della guerra

1915-18, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore, se abbiano conseguito il brevettto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti a) e b) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, e ai figli degli invalidi, per i motivi di cui sopra, semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 835.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 445.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che si trovano nelle condizioni del successivo art. 2 (terzo comma) conseguiranno subito la nomina al grado 10°.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 10.

I volontari che dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria del ruolo degli ingegneri specializzati), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Benni

Allegato n. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA (1).

a) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli Ispettori centrali.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella seguente lettera h) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

b) Estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

c) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in ingegneria o in fisica o di altra equipollente ad una delle medesime.

È tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile il diploma suddetto.

d) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro che per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

e) Certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

f) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

g) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

h) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

(1) I candidati ammessi al concorso per 20 posti di ingegneri specializzati (grado 10°), bandito con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1939-XVII e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1939-XVII, potranno allegare alla domanda soltanto i documenti di cui alle lettere d), e), f).

Gli invalidi della guerra 1915-18 o dell'A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione, ovvero mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o di coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 siano caduti in dipendenza di operazioni militari e i figli degli invalidi per le stesse cause, dovranno dimostrare la loro qualità; gli orfani di guerra mediante certificato su carta da bollo di L. 4, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del candidato.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

m) Dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati a contratto a termine dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *c*) ed *h*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo.

In difetto di detta attestazione sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 4 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*), *b*) dell'art. 2 del presente bando.

Visto, *il Ministro*: BENNI

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

MATERIA DI ESAME SCRITTO.

1. *Matematica*:

a) Nozioni sui numeri complessi - Formula di Moivre.

b) Calcolo differenziale: funzioni di una o di più variabili - Derivate e differenziali delle funzioni di una o più variabili, esplicite, implicite e composte - Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin. Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche - Massimi e minimi - Applicazioni alle curve ed alle superfici.

c) Calcolo integrale: definizione dell'integrale regole di integrazione Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti Applicazioni a misure geometriche: lunghezze, aree piane - Integrali multipli: aree e volumi Equazioni differenziali Equazioni di 1° ordine fra due variabili - Tipi più comuni: equazioni lineari a coefficienti costanti.

d) Elementi di calcolo vettoriale: somme di vettori - Prodotto di un vettore per numero reale Coordinate dei vettori - Prodotto interno e prodotto vettoriale - Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria - Derivate dei vettori - Gradiente - Rotazione - Divergenza.

e) Nozioni sulle funzioni iperboliche.

2. *Fisica - Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili - Radiotecnica.*

a) *Fisica.*

Acustica: produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huygens; riflessione Caratteri distintivi dei suoni - Composizione dei suoni. Legge di Fourier - Interferenza e battimenti - Risonanza acustica Scala musicale - Voce ed udito.

Ottica emissione e propagazione della energia raggiante - Riflessione e rifrazione della luce Spettroscopia Assorbimento della energia raggiante - Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce Fotometria - Elettricità e magnetismo. azioni elettriche - Capacità elettrica; condensatori - Azioni magnetiche Corrente elettrica Fenomeni elettrolitici e teoria della pila Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica - Induzione elettromagnetica Potenziale elettrodinamico - Coefficienti di induzione - Unità di misura - Circuiti a corrente alternata - Elettroni Campo newtoniano; funzione potenziale - Flusso uscente da una superficie chiusa Divergenza - Teorema di Stockes - Equazioni di Poisson e Laplace.

b) *Teoria delle trasmissioni T.T. con e senza fili.*

Equazione di Maxwell - Propagazione per onde piane - Teorema di Pointing Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie, resistenza e capacità in serie; resistenza, induttanza e capacità in serie nei casi di f.e.m. costante e di f.e.m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime Impedenza Risonanza - Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti - Casi particolari in cui una o più delle costanti siano nulle Linea uniforme di lunghezza infinita - Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente - Impedenza delle linee Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza - Linee artificiali - Circuiti telefonici aerei e in cavo - Attenuazione e distorsione - Induzione mutua fra circuiti - Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini - Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici amplificatrici e modulatrici - Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

c) *Radiotecnica.*

Costanti dei circuiti - Resistenza in alta frequenza - Effetto della pelle Induttanza, capacità - Circuito semplice e circuiti accoppiati - Fenomeni di risonanza - Circuiti con costanti distribuite - Aerei - Linee di alimentazione in alta frequenza - Fili di Lecher Teoria del dipolo hertziano - Fenomeni di propagazione Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici. trasmittenti e riceventi; principi e schemi - Modulazione - Cenni sulle misure radiotecniche Misure di frequenza Ondametri - Cenni sulla tecnica delle onde cortissime - Aerei direttivi - Sistemi a fascio Moltiplicazione della frequenza - Amplificazione della potenza - Radiogonometria.

3. 1° tema - *Elettrotecnica generale.*

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua. Alternatori - Trasformatori - Motori a corrente alternata - Illuminazione elettrica - Trasporti di energia - Raddrizzatori

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche Misure di correnti, di voltaggi e di potenze Misure di piccole, medie e grandi resistenze Misure di capacità e di induttanza - Cenno sulla teoria degli errori - Prove di collaudo del macchinario elettrico.

2° tema - *Costruzioni.*

a) Meccanica applicata alle costruzioni: elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai - Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro - Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

b) Materiali da costruzione: materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami - Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti.

Costruzione in legno, ferro, muratura e cemento armato: elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate - Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici - Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici e di case di abitazioni civili.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le predette materie di cui agli esami scritti, fatta eccezione di quella non prescelta nella terza prova scritta:

4. *Contabilità generale dello Stato.*

Concetto generale - Beni dello Stato - Contratti e servizi ad economia - Bilancio dello Stato - Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato - Organi contabili e di controllo - Centrali e territoriali - Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione dello Stato - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti.

Visto, *il Ministro*: BENNI

(3430)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 180 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733; 17 settembre 1931, numero 1345, 4 ottobre 1935, n. 1809;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visti i Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 1° aprile 1935, n. 343; 7 dicembre 1936-XV, n. 2109; 19 dicembre 1936, n. 2252, 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542; 21 ottobre 1937, n. 2179; 17 novembre 1938, n. 1728; e 17 novembre 1938, n. 1841;

Visto il decreto del DUCE 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1939-XVII, e la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991.- 14/1.3.1. del 22 aprile 1939;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi:

1) per ciascuna delle residenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto:

a) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti, collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

I posti disponibili — cumulativi per i concorsi *a*) e *b*) — in ciascuna residenza e la relativa sede di esami sono indicati nell'allegato 1;

2) un concorso per esami a 90 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, agli impiegati avventizi, diurnisti, cottimisti in servizio alla dipendenza dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto, ed al personale delle ricevitorie, che abbia almeno due anni di effettivo servizio nelle ricevitorie stesse alla data del presente decreto, nonchè agli orfani ed ai figli del personale postelegrafonico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Un decimo di tali posti è conferito alle donne che possiedono i requisiti richiesti.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Sato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Il limite massimo suddetto è poi elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in A.O.I. o per la causa fascista, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

1° per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla predetta lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Per gli aspiranti al concorso a 90 posti di cui al n. 2 dell'art. 1, che siano avventizi, diurnisti, cottimisti, i limiti massimi di età sono aumentati del periodo di servizio prestato nell'Amminisrazione P. T. e di quello eventualmente prestato sotto le armi, ma si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei medesimi qualora alla data del 17 novembre 1938 si trovino in servizio nell'Amministrazione da almeno un anno.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1, e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo in servizio alla data del presente decreto che al 4 febbraio 1937-XV prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Si prescinde infine dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato i quali si trovino in servizio da almeno un anno alla data del 17 novembre 1938.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui ai numeri 1-*b*) e 2 del precedente art. 1; gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei seguenti diplomi di licenza di scuola media inferiore, conseguiti in una scuola regia o pareggiata:

ammissione ai Corsi superiori dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale;

ammissione al Liceo scientifico;

ammissione al Ginnasio superiore;

licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di scuola professionale di 2° grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, fatta eccezione per gli impiegati avventizi, diurnisti e cottimisti, di cui al n. 2 del predetto art. 1.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, deve essere redatta su carta bollata da L. 6 e consegnata o spedita, come appresso è indicato, alla competente Direzione provinciale P. T.

La domanda porterà l'indirizzo: « Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione I ».

I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 3 del presente bando e non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri. I concorrenti però possono produrre prima della prova orale i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza o di precedenza agli effetti dei seguenti articoli 6 e 8.

Nella domanda, gli aspiranti ai concorsi di cui al n. 1 dell'art. 1, dovranno precisare a quale dei concorsi intendano di partecipare, indicando il numero d'ordine del concorso e la relativa residenza, secondo l'elencazione di cui all'allegato 1; impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto, elencare tutti i documenti che presentano, ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome il nome e la paternità, anche il domicilio ed il recapito.

E' consentito di prendere parte ai concorsi per più residenze, limitatamente però a quelle che sono raggruppate, nell'allegato 1, contro ad una stessa sede di esami, ed in questa soltanto il candidato dovrà presentarsi a sostenere le prove.

E' quindi vietato di concorrere per residenze appartenenti a gruppi diversi; delle domande eventualmente presentate dal candidato per concorrere a residenze non appartenenti al gruppo nella cui sede di esami il candidato stesso si presenterà per sostenere gli esami, non si terrà alcun conto.

Per concorrere a più residenze dello stesso gruppo, occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo da L. 6 quante sono le residenze del gruppo alle quali l'aspirante ritiene concorrere, allegando ad una sola domanda i prescritti documenti e facendo cenno nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata sarà, altresì, indicato l'ordine di preferenza delle residenze dello stesso gruppo, per le quali il candidato concorre.

Le domande dovranno essere consegnate o spedite, non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi che è indicata nell'allegato 1, come sede di esami per i concorsi ai quali il candidato chiede di partecipare.

Entro detto termine di 60 giorni, gli aspiranti al concorso a 90 posti di cui al n. 2 dell'art. 1 dovranno: quelli in servizio consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione provinciale delle poste o dell'Ufficio principale P. T. più prossimo, una sola domanda documentata di ammissione al concorso. Tale domanda non deve fare riferimento ad alcuna residenza, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di confermare i vincitori, già in servizio, nelle sedi da essi occupate; ovvero di assegnare ai medesimi ed ai vincitori provenienti dal personale delle ricevitorie od orfani o figli del personale postelegrafonico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, altre residenze in relazione ai bisogni dei servizi.

Gli uffici anzidetti inoltreranno la domanda alla propria Direzione provinciale. Questa, qualora non sia sede di esame secondo l'allegato 2, trasmetterà la domanda alla Direzione provinciale rispettivamente indicata nell'allegato stesso, come sede di esami.

Per gli aspiranti che prestino servizio presso il Ministero, i Servizi e gli Uffici trasmetteranno la domanda alla Direzione provinciale di Roma.

I suddetti candidati al concorso a 90 posti qualora aspirino invece a una o più sedi di quelle elencate in ciascun gruppo dell'allegato 1, dovranno prendere parte, anzichè al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1, ai concorsi di cui al n. 1-*b*) dell'articolo stesso, subordinatamente però a tutte le condizioni stabilite per gli estranei anche dagli articoli precedenti compresa quella relativa all'età.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni alle destinazioni suddette o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Tuttavia, i concorrenti che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, spedire la sola domanda o le domande di ammissione, però, dovranno inviare rispettivamente almeno 5 o 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti, altrimenti saranno esclusi dal concorso.

E' di esclusiva competenza del direttore di ciascuna Direzione provinciale, sede di esami, la verifica della regolarità e tempestività delle domande e dei prescritti documenti, nonchè l'ammissione o meno ai concorsi, tenuto conto anche delle informazioni assunte sui candidati stessi e degli eventuali accertamenti sanitari.

Art. 5.

Il direttore di ciascuna Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, sede di esami, avvertirà gli aspiranti della loro ammissione o meno ai concorsi e dei giorni in cui avranno luogo le prove ed esporrà, contemporaneamente, nell'atrio della Direzione stessa, l'elenco degli ammessi. Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esami, come certificato di riconoscimento, la tessera postale di riconoscimento o la carta di identità, o la fotografia di data recente, autenticata dal podestà o dal notaio, o il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame per i concorsi di cui ai nn. 1-*b*) e 2 dell'art. 1 consta di una prova scritta e di una prova orale secondo il programma di cui all'allegato n. 4.

Saranno ammessi rispettivamente alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno 7 decimi nella prova scritta. La prova orale non s'intende superata se non si otiene la votazione di almeno sei decimi.

La competente Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 9, formerà, per ciascuna residenza indicata nell'allegato n. 1, una graduatoria per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'art. 1, e una graduatoria per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 1 dell'articolo stesso, che abbiano superato la prova orale, elencando i concorrenti secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esami.

La seconda Commissione di cui all'art. 9, formerà una sola graduatoria di tutti i candidati al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1, che abbiano superato la prova orale, elencando i medesimi secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esami.

A parità di merito in ciascuna delle predette graduatorie saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni ed integrazioni.

Art. 7.

I concorrenti ex telefonici di cui alla lettera *a*) del n. 1 del precedente art. 1, sono dispensati dall'esame di cui all'allegato n. 4. La Commissione di cui al seguente art. 9 valuterà complessivamente la condotta e i precedenti di servizio di detto personale, assegnando a ciascun concorrente un voto espresso in decimi. Non possono essere riassunti in servizio ex telefonici che abbiano riportato un voto minore di sei decimi.

Per ciascun concorso la graduatoria dei detti concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punto riportato e, in caso di parità, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Per ciascuna residenza dell'allegato n. 1, la Commissione competente di cui all'art. 9 assegnerà i posti dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 dell'art. 1, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici secondo l'ordine della loro speciale graduatoria disposta dal precedente art. 7, fermo restando che:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati invalidi di guerra o minorati della causa nazionale, oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale è riservata ai candidati risultati idonei orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, e ai figli degli invalidi per le stesse cause, semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1397.

In caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*)

Dopo tali assegnazioni i concorsi indicati al n. 1 dell'art. 1 si intendono esauriti.

L'Amministrazione ha però facoltà di conferire agli idonei in soprannumero i posti numericamente non coperti, in qualsiasi residenza del Regno. Il conferimento di tali posti è subordinato all'accettazione da parte dell'idoneo, della residenza che gli sarà assegnata.

I 90 posti del concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 saranno assegnati direttamente dall'Amministrazione, secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'art. 6 e con l'osservanza delle precedenze stabilite dal presente articolo, nel modo che segue:

81 posti ai vincitori uomini;

9 posti ai vincitori donne.

Art. 9.

Due distinte Commissioni esaminatrici, una per i concorsi di cui al n. 1 e l'altra per il concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente bando, saranno nominate con decreto Ministeriale, composta ciascuna di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di grado non inferiore all'8° di prima categoria, membri, e di un funzionario di grado non inferiore al 9° con le funzioni di segretario, tutti appartenenti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di impiegato ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati dimissionari, senza obbligo di diffida.

I posti che non risultassero coperti per mancata assunzione in servizio o firma del contratto, potranno essere conferiti dall'Amministrazione agli idonei che seguono in graduatoria i vincitori

I vincitori del concorso e gli idonei in soprannumero eventualmente assunti in servizio, hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori o che fu loro assegnata, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 11.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 21,40, quando prestino servizio in un ufficio di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, di L. 18,05 quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'impiegato ausiliario risiede nell'abitato principale di città con oltre 500.000 abitanti, negli altri casi si applicano le riduzioni ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli impiegati ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

A nessun candidato spettano competenze e rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nella sede di esami.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

ALLEGATO N. 1.

RIPARTIZIONE

dei 90 posti riservati agli estranei nelle 15 residenze per le quali sono banditi i concorsi di cui al n. 1 dell'art. 1 e relative sedi di esame.

Num. d'ordine	RESIDENZA per la quale è bandito il concorso per estranei (1)	Numero dei posti di ciascun concorso di cui nelle lettere *a*) e *b*) del num. 1 dell'articolo 1	Direzione Provinciale delle poste, sede di esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande (2)
1	Cuneo	5	Torino
2	Novara	5	
3	Torino	10	
4	Vercelli	5	Milano
5	Bergamo	5	
6	Como	5	
7	Brescia	5	
8	Milano	10	
9	Trieste	10	Venezia
10	Udine	5	
11	Belluno	5	
12	Bolzano	5	
13	Rovigo	5	
14	Cagliari	5	Cagliari
15	Sassari	5	
	Totale	90	

(1) A norma del presente bando il candidato può concorrere per più residenze, purchè siano comprese nello stesso gruppo, e deve quindi sostenere la prova scritta soltanto presso la Direzione provinciale delle poste, sede di esami, stabilita di contro al gruppo stesso.

(2) E' in facoltà dell'Amministrazione di sopprimere una o più sedi di esami; i candidati delle sedi eventualmente soppresse dovranno recarsi a sostenere la prova scritta nella sede più vicina che sarà loro fissata.

La prova orale per i candidati di tutte le sedi sarà tenuta a Roma.

Visto, *il Ministro*: BENNI

ALLEGATO N. 2.

CONCORSO

a 90 posti riservati al personale di cui al n. 2 dell'art. 1.

RESIDENZA	Direzione provinciale delle poste sede d'esame alla quale devono essere consegnate o spedite le domande (1)
Alessandria	Torino
Aosta	
Cuneo	
Novara	
Torino	
Vercelli	
Genova	
Imperia	
Savona	
La Spezia	
Asti	
Bergamo	Milano
Brescia	
Como	
Cremona	
Milano	
Pavia	
Sondrio	
Varese	
Belluno	Venezia
Padova	
Treviso	
Udine	
Venezia	
Verona	
Vicenza	
Rovigo	
Fiume	
Gorizia	
Pola	
Trieste	
Zara	
Bolzano	
Trento	
Bologna	Bologna
Mantova	
Modena	
Parma	
Reggio Emilia	
Piacenza	
Ancona	
Ascoli Piceno	
Macerata	
Pesaro	
Ferrara	
Forlì	
Ravenna	
Arezzo	Roma
Firenze	
Grosseto	
Livorno	
Lucca	
Apuania	
Pisa	
Pistoia	
Siena	
Perugia	
Aquila	
Chieti	
Pescara	
Teramo	
Frosinone	
Rieti	
Roma	
Viterbo	
Littoria	
Terni	
Potenza	Napoli
Matera	
Catanzaro	
Cosenza	
Avellino	
Benevento	
Campobasso	
Salerno	
Bari	
Brindisi	
Foggia	
Lecce	
Taranto	
Napoli	
Reggio Calabria	Palermo
Agrigento	
Caltanissetta	
Catania	
Enna	
Messina	
Palermo	
Ragusa	
Siracusa	
Trapani	
Cagliari	Cagliari
Nuoro	
Sassari	

(1) E' in facoltà dell'Amministrazione di sopprimere una o più sedi di esami; i candidati delle sedi eventualmente soppresse dovranno recarsi a sostenere la prova scritta nella sede più vicina che sarà loro fissata.

La prova orale per i candidati di tutte le sedi sarà tenuta a Roma.

Visto, *il Ministro*: BENNI

ALLEGATO N. 3.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA (1)

a) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'apparenenza al Nartito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio per l'anno XVII nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero, a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario Fasci degli italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera *h)* comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partio Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrotamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

---

(1) I candidati già ammessi al concorso per 700 posti di impiegato ausiliario, bandito con decreto Ministeriale del 25 gennaio c. a. e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del[illegible] febbraio 1939, provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 3 del bando, potranno allegare alla domanda soltanto i documenti di cui alla lettera *d), e), f),* facendo riferimento per gli altri a quelli presentati.

b) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

c) Diploma originale o copia autentica, di uno dei titoli indicati nell'art. 3 del bando.

E' tuttavia consentito, produrre invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto.

d) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù del decreto Reale.

e) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

f) Certificato generale del Casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

g) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

h) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, produranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano parecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o dell'A.O.I. o della causa nazionale, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza delle operazioni militari, dimostreranno la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o mediante una attestazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, a condizione che l'attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alle concessioni della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o della causa nazionale, o dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari e i figli degli invalidi per la stessa causa, dovranno dimostrare la loro qualità: gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre del candidato.

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I concorrenti celibi o vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

l) Dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Per ciascuno dei candidati al concorso per 90 posti di cui al n. 2 dell'art. 1 la Direzione provinciale, o il servizio del Ministero, da cui dipende, compilerà una dichiarazione da allegare alla documentazione della domanda da cui risulti la data di assunzione in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, ovvero la durata del servizio effettivo nelle ricevitorie.

I concorrenti, orfani o figli del personale postelegrafonico, debbono presentare lo stato di famiglia e una dichiarazione rilasciata dall'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, attestante che hanno frequentato i convitti permanenti dell'Istituto stesso.

I certificati di cui alle lettere d), e), f), g) ed i) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 1 del presente decreto, produranno soltanto i documenti di cui alle lettere a), d), e), f), g), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, o nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato per le operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, partecipando a relative operazioni militari, corredati dalla prescritta dichiarazione integrativa e documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

Gli ausiliari agenti dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere a), c) ed h).

I concorrenti che siano avventizi, diurnisti, cottimisti, dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere b), c) e h) purchè risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare, e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere c) e h) Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere b), c) e h).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere d), e), f), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo.

In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere d), e), f).

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente bando.

Visto, *il Ministro*: BENNI

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA DI ESAME SCRITTO PER IMPIEGATO AUSILIARIO

PROVA SCRITTA

Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la cultura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto anche della calligrafia.

PROVA ORALE

a) *Aritmetica*:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre, semplice e composta. Interesse e sconto semplici.

b) *Geografia*:

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Colonie e possedimenti italiani.
Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra. Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia, nell'interno e con l'estero.

c) *Nozioni di elettricità e magnetismo*:

Elettrizzazione. Conduttori e coibenti. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Potere delle punte. Capacità. Condensatori. Pile elettriche più comuni. Forza elettromotrice. Intensità. Resistenza. Legge di Ohm. Corpi magnetici. Calamite. Campo magnetico. Fenomeni elettromagnetici. Elettrocalamite. Galvanometri. Bussola.

Cenni sulla telegrafia Morse.

Visto, *il Ministro*: BENNI

(3431)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso a n. 10 posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Bergamo, bandito il 31 dicembre 1937-XVI;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo:

1) Brigatti Francesco . . . con punti 58,045
2) Galeazzi Luigi . . . » 52,817
3) Ruggeri Piero . . . » 52,318
4) Rolla Antonio . . . » 51,636
5) Riva Alessandro . . . » 50,954
6) Avella Giuseppe . . . » 50,817
7) Campo Guido . . . » 50,545
8) Bonaschi Mario . . . » 50,136
9) Donà Lino Aldo . . . » 49,000
10) Cifarelli Edmondo . . . » 48,763
11) Castoldi Antonio . . . » 48,454
12) Vanoncini Gian Antonio . . . » 48,272
13) Gialanella Osvaldo . . . » 47,454
14) Iudica Carmelo . . . » 47,317
15) Rocchino Francesco . . . » 47,000
16) Maini Luigi, coniugato . . . » 46,772
17) Guizzetti G. Battista . . . » 46,772
18) Conti Giovanni . . . » 46,727
19) Orlandi Luigi . . . » 46,681
20) Zannini Oscar . . . » 46,636
21) Buzzi Germano Francesco . . . » 46,318
22) Pedrini Giacomo . . . » 46,272
23) Zanetti Giulio . . . » 46,181
24) Salvatoni G. Vittorio . . . » 45,590
25) Gualini G. Battista . . . » 45,409
26) Rutigliano Francesco . . . » 44,931
27) Cappiello Luigi . . . » 44,909
28) Bolis Luigi . . . » 44,725
29) Paganoni Camillo . . . » 44,636
30) Dameno Francesco . . . » 44,181
31) Pedrazzoli Giorgio . . . » 43,818
32) Moroni Antonio . . . » 43,763
33) Cerri Giov. Alessandro . . . con punti 43,731
34) Personeni Gualtiero . . . » 43,363
35) Maggi Eliana . . . » 43,263
36) Nava Giuseppe . . . » 42,727
37) Panzeri Giulio . . . » 42,363
38) Marchiondelli Vittorio . . . » 42,263
39) Gallina Antonio . . . » 41,727
40) Alberti Alberto . . . » 40,817
41) Varisco Luigi . . . » 40,727
42) Monastero Gaetano, uff. med. compl. . . . » 40,681
43) Villa Tranquillo . . . » 40,681
44) Vizzardi Leone . . . » 40,590
45) Sorrentino Salvatore . . . » 39,818
46) Fustinoni Mario . . . » 39,454
47) Marchi Benedetto . . . » 39,181
48) Casa Nullo, nato il 19 agosto 1907 . . . » 39,000
49) Codara Angelo, nato l'8 febbraio 1910 . . . » 39,000
50) Scalamogna Durante . . . » 38,818
51) Benvenuto Luigi . . . » 37,909
52) Moretti Mose' . . . » 37,772
53) Lozza Mario . . . » 37,727
54) Dolci Franco . . . » 32,545

Tale graduatoria sarà pubblicata nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del citato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 22 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TOFFANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso per n. 10 posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Bergamo, bandito il 31 dicembre 1937-XVI;
Visto il decreto prefettizio in data odierna n. 13191-1 col quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Esaminate le domande dei concorrenti, per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuno segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti stessi:

1) Brigatti Francesco - Consorzio Ponte S. Pietro-Curdomo.
2) Galeazzi Luigi - Consorzio Osio Sotto - Osio Sopra.
3) Ruggeri Piero - Cisano Bergamasco.
4) Rolla Antonio - Consorzio Zanica-Comunnuovo.
5) Riva Alessandro - Consorzio Azzano S. Paolo - Grassobbio e Orio al Serio.
6) Avella Giuseppe - Consorzio Capizzone - Bedulita - Roncola - Strozza.
7) Bonaschi Mario - S. Omobono Imagna.
8) Donà Lino Aldo - Consorzio S. Brigida - Averara e Cusio.
9) Cifarelli Edmondo - Cortenuova al Piano.
10) Castoldi Antonio - Vilminore di Scalve.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 22 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TOFFANO

(3404)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.